



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato D.lgs. n. 286/98, a norma dell'articolo 1, comma 6 e successive integrazioni;

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

VISTA l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 37 comma 2, della citata legge n. 286/98 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in **Serbia**, Paese non comunitario, dalla signora **Vedrana GOLUBOVIC**;

VISTA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206/2007, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

VISTA, in particolare, la dichiarazione di valore in loco rilasciata in data 25.09.2015 dall'Ambasciata d'Italia a Belgrado integrata il 13.08.21, attestanti che il titolo di formazione professionale indicato nel dispositivo è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di docente in “Lingua e letteratura Francese” nelle scuole primarie e secondarie dell'ordinamento scolastico della Repubblica di Serbia;

VISTO l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206/2007, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;



*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

VISTA la circolare ministeriale prot. n. 5274 del 7.10.2013 che stabilisce le modalità di accertamento e di documentazione della lingua italiana ai fini del riconoscimento della professione di docente, ai sensi della normativa sopra indicata;

CONSIDERATO che l'interessata, cittadina italiana e serba, di madrelingua serbo-croato, non ha documentato la competenza linguistica necessaria, dovrà, al momento dell'esercizio della professione di docente presso le istituzioni scolastiche statali e/o paritarie autonome, dar prova della conoscenza della lingua italiana documentando l'attestato a livello C1 rilasciato da Università o Enti certificatori abilitati a rilasciare certificazioni secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento del Consiglio d'Europa, come da indicazioni di cui alla circolare ministeriale 7 ottobre 2013, prot. n. 5274;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007 in combinato disposto del comma 2, art. 49 del D.P.R. 394/99, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato d'origine, compatibilmente con la natura, la durata e la composizione della formazione professionale conseguita;

RILEVATO, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post – secondario;

TENUTO CONTO di quanto disposto al comma 3, art. 16 del Decreto legislativo più volte citato n. 206/2007, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 401 del 18 febbraio 2022 che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

VISTA la nota prot. n. 1975 del 1° agosto 2023, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Ambito territoriale di Gorizia, ha fatto conoscere l'esito favorevole della misura compensativa svolta dall'interessata presso l'ISIS "Alighieri" di Gorizia;

D E C R E T A

1 - Il titolo di formazione professionale così composto:

- diploma di istruzione post secondario: Laurea denominata "Diploma o Stecenom Visokom Obrazovanju" in lingua e letteratura francese conseguita presso la Facoltà di Filosofia dell'Università di Novi Sad (Repubblica di Serbia) rilasciata in data 28/11/2009;



*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

- titolo di abilitazione all'insegnamento: Certificato (n. 128-152-1267/2018) di esame statale di abilitazione professionale del programma per l'alta istruzione, conseguito il 24/10/2018 e rilasciato dalla Repubblica di Serbia (Regione autonoma della Vojvodina) in data 25/10/2018,

-
posseduto dalla cittadina italiana **Vedrana GOLUBOVIC**, nata a Stolac (Bosnia ed Erzegovina) il 25 aprile 1972, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione docente nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi di concorso:

**A-25 SECONDA LINGUA COMUNITARIA, FRANCESE NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO;
A-24 LINGUA E CULTURA FRANCESE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II GRADO,**

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Fabrizio Manca